

REPERTORIO N. 25.874

RACCOLTA N. 14.339

**COSTITUZIONE della**  
**"MED PLATFORM I HOLDING S.R.L."**  
**con socio unico**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.

Avanti a me dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- **BRIAN DOMINIC GEORGE SHERIDAN**, nato ad Hastings (Regno Unito), il giorno 27 settembre 1970, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in qualità di procuratore speciale, in nome e per conto della società:

**"MED PLATFORM I GP"**, società di nazionalità francese, con sede legale Lione (Francia), 2 Place de Francfort, 69003, iscritta presso il Registro del Commercio e delle RCS di Lione al n. 840996912,

autorizzato a quanto *infra* in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Olivier Peret di Lione (Francia) in data 23 gennaio 2019, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Della identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Detto comparente dichiara, nella suddetta qualità, che la società **"MED PLATFORM I GP"** costituisce la società:

**"MED PLATFORM I HOLDING S.R.L."**

della quale la società **"MED PLATFORM I GP"** è l'unico socio, con sede in Milano (MI), avente per oggetto le seguenti attività:

" (i) *assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e all'estero, per finalità di stabile investimento;*

(ii) *l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.*

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da

*costituirsì. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria".*

Amministratore Unico in carica fino a revoca o dimissioni, viene nominato il signor **ANDRE' MICHEL BALLESTER**, nato a Orleansville (Algeria) il 22 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino francese, codice fiscale BLL NRM 58E22 Z301N, il quale viene investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, conformemente alle previsioni di cui all'art. 18 dello statuto.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene integralmente sottoscritto dal socio unico **"MED PLATFORM I GP"**, il quale ha versato l'intero capitale sociale a mezzo assegno circolare non trasferibile numero 0986012387-09, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), emesso in data odierna dal Credito Valtellinese Spa, Agenzia n. 10 di Milano, che resta depositato presso me Notaio, con incarico di consegna a mani di amministratore (o di persona da questi delegata) della costituenda società.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio chiude il 31 dicembre 2019.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Ai soli fini dell'art 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Milano (MI), Foro Buonaparte n. 71.

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti dallo statuto che viene approvato dal socio unico nel testo seguente:

#### **"S T A T U T O**

##### **ART. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"MED PLATFORM I HOLDING S.R.L."**

##### **ART. 2) SEDE**

La società ha sede in Milano e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia sia all'estero.

##### **ART. 3) OGGETTO**

La società ha ad oggetto l'attività di:

(i) assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e all'estero, per finalità di stabile investimento;

(ii) l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stes-

so gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

#### **ART. 4) DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

#### **ART. 5) CAPITALE SOCIALE E DOMICILIO SOCI**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro Imprese.

#### **ART. 6) CONFERIMENTI**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

La polizza o la fideiussione prevista dall'art. 2464, sesto comma, c.c. può essere sostituita con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

#### **ART. 7) FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO**

I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, senza necessità di rispettare la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

#### **ART. 8) RECESSO**

Oltre che negli altri casi di legge, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso (socio assente, socio contrario) alle decisioni di cui all'art 2473, primo comma, c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, agli altri soci e, se nominati, ai sindaci effettivi ed al revisore, con raccomandata AR

inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese.

Le partecipazioni del socio receduto saranno rimborsate secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

#### **ART. 9) DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate o demandate alla loro competenza ai sensi dell'art. 2479 c. c.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### **ART. 10) DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto, in misura proporzionale alla partecipazione sociale posseduta, i soci iscritti nel Registro Imprese. Ogni socio potrà farsi rappresentare, anche da un non socio, nei limiti imposti dalla legge.

#### **ART. 11) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti di legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

#### **ART. 12) ASSEMBLEA**

Quando richiesto per legge, le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o da ciascuno degli amministratori, anche fuori

della sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel Registro Imprese, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2479 bis ultimo comma.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando sussistano i presupposti e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C..

#### **ART. 13) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano nel caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, ovvero, in caso di loro mancanza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio e nei casi di legge o, ove lo ritenga opportuno, da un Notaio.

Per il verbale dell'assemblea si applica il disposto dell'art. 2375, primo comma, c.c.

#### **ART. 14) ASSEMBLEA IN AUDIO E O VIDEO CONFERENZA**

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 15) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

Le decisioni dei soci, e le delibere assembleari, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge inderogabili o dei presenti patti sociali che, per particolari decisioni o delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **ART. 16) ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri; c) da due a cinque amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

#### **ART. 17) DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI**

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato, e decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dai presenti patti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ed i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

#### **ART. 18) AMMINISTRATORE UNICO**

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

#### **ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; siano rispettate le indicazioni di cui all'art. 14, lett. a), b), c) dei presenti patti sociali.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con l'osservanza, ove compatibili, dei criteri previsti dai presenti patti per le decisioni di soci in tale forma.

Il Consiglio che sia composto da due soli membri s'intende decaduto (con effetto dalla nomina del nuovo consiglio), quando non riesca a raggiungere la maggioranza in relazione alle deliberazioni di sua competenza e quando, nominato un Consigliere Delegato, vi sia disaccordo sulla revoca dello stesso.

Nelle due ipotesi sopraindicate dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per deliberare la sostituzione dell'intero organo amministrativo.

#### **ART. 20) AMMINISTRATORI CONGIUNTI O DISGIUNTI**

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti o tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo. Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo,

si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione ai sensi dell'art. 2257 c. c., sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

#### **ART. 21) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi, anche per gli atti di amministrazione di competenza delle decisioni dei soci, spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Delegati, se nominati e nei limiti della delega, e, nel caso di nomina di più amministratori (congiunti o disgiunti), a questi ultimi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi, spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ART. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Qualora ne sussista l'obbligo a' sensi di legge, la società deve nominare l'organo di controllo, costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, o il revisore.

I soci potranno nominare il sindaco unico o il collegio sindacale o il revisore anche qualora non obbligatori per legge.

In tali casi ad essi spettano le competenze ed i poteri loro attribuiti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

E' consentito l'intervento alle riunioni del collegio sindacale mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

#### **ART. 23) ESERCIZI E BILANCIO**

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

#### **ART. 24) SCIoglimento**

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

#### **ART. 25) CLAUSOLA ARBITRALE**

Nei limiti di legge, e nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha

